



S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



Allegato B)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI:
PRELIEVO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO DELLE POLVERI CADENTI
DALLE CALDAIE E DAI FILTRI A MANICHE – CODICE EER 190105* -PROVENIENTI
DALL'IMPIANTO DI TERMOUTILIZZATORE DEI RIFIUTI
UBICATO IN VALMADRERA (LC)
VIA LEONARDO VASSENSA N. 6

PRELIEVO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO DEI FANGHI
- CODICE EER 190205* - PROVENIENTI DALL'IMPIANTO
DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE

CODICE CIG: 72332613CE





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.

Il servizio di cui al presente capitolato speciale di appalto comprende:

1) Prelievo, trasporto, trattamento e/o smaltimento delle polveri cadenti dalle caldaie e dai filtri a maniche - provenienti dall'impianto di termoutilizzatore dei rifiuti ubicato in Valmadrera (LC), Via Leonardo Vassena n. 6 e identificate con il codice EER "190105*" residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi" le cui classi di pericolosità risultano essere:

- HP 10 e HP 14;

Le classi di cui sopra possono variare in funzione del documento analitico e della normativa vigente.

Al riguardo si precisa che:

Il quantitativo complessivo della tipologia di rifiuto oggetto del servizio è stimato in circa 3.500 tonnellate anno.

Il caricamento delle polveri avviene nei seguenti modi:

- a) direttamente dai sili esistenti presso l'impianto di termoutilizzatore (di norma) per un quantitativo stimato di circa 3.300 (tremilatrecento) tonnellate/anno;
- b) nell'ipotesi di fermata dell'impianto di trasporto pneumatico, le polveri saranno immesse, a cura del personale di Silea, in appositi sacconi (big bags) e stoccati in area idonea per un quantitativo stimato di circa 200 (duecento) tonnellate/anno.

2) Prelievo, trasporto, trattamento e/o smaltimento dei **fanghi** provenienti dall'impianto di trattamento delle acque e identificati con il codice EER "19 02 05*" fanghi prodotti da trattamenti chimico -fisici, contenenti sostanze pericolose".

Le classi di pericolo possono variare in funzione delle analisi e della normativa vigente.

Al riguardo si precisa che:

- il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio di cui al punto 2) è stimato in circa 50 (cinquanta) tonnellate/anno.

Art. 2 - Carattere del servizio.

Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e, ai sensi dell'art. 178, primo comma, del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dalla parte quarta dello stesso decreto.

Il servizio oggetto dell'appalto non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, dovranno essere rispettate le norme contenute nella Legge 15 giugno 1990, n. 146 e s.m.i., per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio oggetto dell'appalto, per qualsivoglia causa, SILEA SPA potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, con conseguente addebito di tutte le spese sostenute e fatto salvo l'eventuale risarcimento danni in quanto dovuto.

In caso di fermata dell'impianto del termoutilizzatore dei rifiuti, per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, il servizio si intende sospeso per tutta la durata della fermata, fatta salva la necessità di provvedere al completo esaurimento di eventuali giacenze di polveri e fanghi. L'Appaltatore verrà preavvisato tempestivamente, a mezzo e-mail 24 ore prima, della sospensione del servizio e non potrà comunque pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni.

Art. 3 - Durata dell'appalto.

L'appalto del servizio in oggetto del presente capitolato avrà durata complessiva pari a 12 (dodici) mensilità, dal **01.01.2018 al 31.12.2018**.

La Stazione Appaltante si riserva:

- in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto;
- la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla Ditta Appaltatrice una proroga temporanea del contratto per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto.


Art. 4 - Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale

Considerato che il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e considerata l'entità dell'appalto, la partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale:

- a) Essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali - di cui all'art. 212 del D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e al D. M. 28 aprile 1998, n. 406 - almeno nelle seguenti categorie e classi:
 - **categoria 5** (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), almeno **classe E** (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate);
- b) avere la possibilità di conferire presso uno o più impianti autorizzati di trattamento e/o smaltimento - gestiti dal concorrente e di titolarità dello stesso, oppure gestiti dal concorrente ma di titolarità di terzi, oppure utilizzati dal concorrente in forza di apposita convenzione stipulata con il gestore - i quantitativi effettivi delle tipologie di rifiuto oggetto dell'appalto che saranno prodotti dalla stazione appaltante, per l'intera durata dell'appalto, comprese eventuali proroghe.

L'impresa concorrente dovrà presentare:

1. se l'impianto è gestito in conto proprio: copia conforme dell'autorizzazione impianto;
2. se l'impianto è gestito per conto terzi dall'impresa concorrente:





S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



- a. copia conforme dell'autorizzazione impianto;
 - b. originale del contratto di gestione
3. se l'impianto è convenzionato con l'impresa concorrente:
- a. copia conforme dell'autorizzazione impianto;
 - b. dichiarazione, da parte del titolare e/o gestore dell'impianto, di accettazione del rifiuto oggetto dell'appalto, in originale;
 - c. nel caso di impianto gestito in conto terzi, vedasi punti 2) a) e b).

Se il concorrente è un'impresa straniera, avente sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, dovrà dichiarare il possesso di requisiti analoghi a quelli di cui ai punti a) e b), sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente nello Stato medesimo.

- c) fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto della gara espletati negli ultimi 3 esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione del bando (2014, 2015, 2016), non inferiore all'importo posto a base di gara, comprensivo di proroga tecnica di mesi 6, IVA esclusa;
- d) iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali alla categoria degli intermediari, ove ne ricorra il caso.
- e) Essere in possesso di certificazione ISO 14001

Art. 5 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi rapporto diretto con il servizio oggetto dell'appalto.

L'appaltatore dovrà operare in conformità alla normativa vigente in merito al trasporto di merci pericolosi su strada (ADR).

Art. 6 - Corrispettivo dell'appalto.


POLVERI prelievo polveri generate da filtro a maniche e caldaie direttamente dai sili (di norma)

- a) Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente punto è dovuto, da SILEA SpA all'Appaltatore, il corrispettivo unitario di Euro 163,38 (centosessantatre/38) alla tonnellata, IVA esclusa, che andrà suddiviso nella scheda di offerta economica da parte dell'appaltatore fra i due gruppi di prestazioni di cui si compone il servizio:

- prelievo e trasporto;
- trattamento e/o smaltimento.

- b) Nel caso di fermata dell'impianto si può verificare la seguente ipotesi: caricamento polveri generate da filtro a maniche e caldaie – immessi in big bags, con carichi variabili da 10 mc a 30 mc.

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto è dovuto, da SILEA SpA all'Appaltatore, il





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

corrispettivo unitario di Euro 170,00 (centosettanta/00) alla tonnellata, IVA esclusa, che andrà suddiviso nella scheda di offerta economica da parte dell'appaltatore fra i due gruppi di prestazioni di cui si compone il servizio:

- prelievo e trasporto;
- trattamento e/o smaltimento.

E' altresì dovuto all'appaltatore un'ulteriore corrispettivo, non compreso nella base d'asta, che dovrà essere indicato nella scheda di offerta economica, quando il tempo di carico superi di minuti 30 (trenta) il tempo medio stabilito nell'art. 28 del presente capitolato.

FANGHI

Il corrispettivo unitario dovuto da Silea spa all'appaltatore per l'esecuzione del servizio di cui al presente punto viene fissato in € 156,24 (centocinquantasei/24) la tonnellata, IVA esclusa.

I prezzi unitari di cui sopra saranno soggetti al ribasso unico offerto dall'appaltatore in sede di gara.

Tutti i prezzi di cui sopra si intendono:

- remunerativi per tutte le operazioni inerenti il servizio oggetto dell'appalto;
- comprensivi di eventuali tributi relativi al trattamento e/o smaltimento, contributi ambientali ed Ecotassa, IVA esclusa;
- fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, indipendentemente dal quantitativo complessivo di polveri e fanghi effettivamente trasportate ed avviate agli impianti di trattamento e/o smaltimento.

Non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3; del D.Lgs. 81/2008, pertanto, l'importo dei relativi oneri di sicurezza è pari a zero.


Al riguardo si precisa che:

Silea spa fornirà all'appaltatore analisi della classificazione degli ultimi campioni prelevati secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente (allegato D).

Tutte le spese per le analisi del rifiuto richieste dagli impianti di destinazione saranno a totale carico dell'appaltatore il quale avrà cura di fare indicare dal laboratorio il produttore delle polveri o dei fanghi; copie delle stesse dovranno essere trasmesse a Silea spa.

Nel caso che le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'Appaltatore prevedano spedizioni transfrontaliere della tipologia di rifiuto oggetto dell'appalto - spedizioni disciplinate dall'art. 194 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dalle fonti normative in esso richiamate, tra le quali il regolamento (CE) n. 1013/2006 [avendo quest'ultimo abrogato il precedente regolamento (CEE) n. 259/93] - l'Appaltatore stesso dovrà:

- # potersi configurare come "intermediario registrato", ai sensi dell'art. 2, punto 15), lettera a), sub v), del citato regolamento (CE) n. 1013/2006;
- # svolgere le funzioni di "notificatore" ai sensi del suddetto regolamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi previste;
- # provvedere a tutti i conseguenti adempimenti, assumendosi a proprio carico tutte le relative





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

spese, ivi comprese quelle eventualmente sostenute da SILEA SPA (per impiego di personale, trasferte, ecc.) in dipendenza dei suddetti adempimenti.

L'importo contrattuale può essere aumentato o diminuito nella misura massima del 20%, senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni o riserve.

L'importo complessivo stimato del servizio, IVA esclusa, è di Euro 580.966,00.= all'anno così suddiviso: € 573.154,00.= per le polveri ed € 7.812,00.= per i fanghi.

Il suddetto importo risulta determinato sulla base dei tre corrispettivi unitari che costituiscono l'elenco prezzi posto a base di gara e dei quantitativi stimati. Il contratto verrà stipulato a misura come definito dall'art. 3 lettera eeee) del D. Lgs. 50/2016.

Art. 7 – Revisione dei prezzi

I prezzi si intendono fissi ed invariabili.

Art. 8 - Fatturazione

Il corrispettivo complessivo verrà addebitato a Silea spa mediante presentazione di fatture mensili, emesse sulla base dei quantitativi di rifiuti mensilmente trasportati ed avviati agli impianti di trattamento e/o smaltimento, nonché dei corrispettivi unitari di cui al precedente art. 6, al netto del ribasso offerto.

Art. 9 - Pagamenti all'appaltatore

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Responsabile di esecuzione del contratto, la regolare esecuzione del servizio. La liquidazione dei corrispettivi, avverrà entro i successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea spa correlate ai vincoli di legge.

I pagamenti con scadenze 31/08 e 31/12 verranno posticipati rispettivamente al 10/09 e 10/01. Qualora la fattura dovesse pervenire oltre il 10 (dieci) del mese successivo alla data di emissione, il pagamento slitterà al mese successivo.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Se l'aggiudicatario è un'impresa straniera, avente sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, è tenuto ad indicare il Codice doganale del servizio richiesto;

Per i paesi appartenenti alla black list l'impresa aggiudicataria dovrà presentare una dichiarazione, di aver assolto al versamento delle imposte nazionali e municipali e di non aver diritto ad agevolazioni.

Art. 10 - Sopralluogo

Prima della presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno:

a) effettuare il sopralluogo presso l'impianto di Valmadrera (LC), Via L. Vassena n. 6





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

fino a 3 (tre) giorni dalla scadenza della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante (o persona da questi delegata per iscritto) del soggetto partecipante alla gara (o dall'impresa mandataria in caso di RTI), previo appuntamento a mezzo fax al n. 0341/583559 o tramite PEC al seguente indirizzo: appalti.sileaspa@pec.it;

b) nella richiesta dovranno essere indicati i nominativi delle persone (massimo due) che eseguiranno il sopralluogo. Successivamente, Silea SpA, comunicherà a ciascuno concorrente le date in cui lo stesso potrà avere accesso, che saranno individuate sulla base dell'ordine di arrivo delle richieste medesime.

Potranno accedere all'impianto solo i soggetti indicati nella richiesta (massimo due per volta), per un solo accesso.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dei documenti di gara, potranno essere richieste a mezzo fax a firma del legale rappresentante del concorrente al n. 0341/583559 o all'indirizzo Pec appalti.sileaspa@pec.it, sino a 10 giorni prima del termine di consegna delle offerte.

Le richieste dovranno essere formulate in lingua italiana ed indicare il numero di fax o PEC al quale il concorrente richiede che siano inviate le risposte.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Tutte le risposte, per par condicio, verranno pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale di Silea SpA – www.sileaspa.it - sezione gare e appalti.

Art. 11- Vigilanza e controllo.

Silea spa provvederà ad effettuare una prima visita presso l'impianto di destino della ditta aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, al fine di verificare il ciclo produttivo dell'impianto.

Silea Spa si riserva di effettuare, in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso gli impianti indicati dall'Appaltatore, tese al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

Art. 12 - Responsabile tecnico/amministrativo del servizio.


L'Appaltatore deve nominare un responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati.

Art. 13 - Personale in servizio.

L'appaltatore deve espletare il servizio con personale dallo stesso retribuito nonché provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, sulla loro sicurezza ed incolumità.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive pari a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti di categoria durante tutto il periodo della validità del presente appalto.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

L'appaltatore deve trasmettere alla società l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopraccitati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

All'inizio ed alla fine del presente appalto l'appaltatore deve presentare una dichiarazione dei competenti uffici dalla quale risulti che il personale è stato regolarmente assicurato ai fini previdenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti.

La società, qualora riscontrasse o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Il personale è tenuto a sostare nei pressi dell'automezzo e non potrà lasciarlo in nessun caso incustodito.

Per qualsiasi ragione, nel caso in cui il personale dovesse aver bisogno di comunicare con la sala controllo, dovrà comporre il numero 0341/204428.

Art. 14 - Automezzi ed attrezzature.

L'Appaltatore si impegna a far entrare in servizio gli automezzi e le attrezzature necessarie a garantire l'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto.

Gli automezzi e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato di efficienza a cura e spese dell'Appaltatore e i mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio devono essere almeno Euro 5.

In particolare le cisterne utilizzate per il trasporto delle polveri dovranno essere dotate di scala a pioli di accesso ai boccaporti e di idoneo parapetto basculante, oltre che di una linea vita in corrispondenza del piano del calpestio.


Gli automezzi utilizzati dovranno essere chiusi e predisposti al caricamento direttamente dai sili di stoccaggio nei cassoni stagni e recare a bordo copia del provvedimento di iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali, nonché ogni altra documentazione prescritta dalla vigente normativa in relazione alla specifica tipologia di rifiuto oggetto dell'appalto. Si precisa che sia le polveri che i fanghi sono attualmente soggetti alla normativa ADR e pertanto sia gli automezzi che le attrezzature e gli autisti devono rispettare tale normativa.

L'Appaltatore deve inviare tempestivamente a Silea Spa un elenco datato e sottoscritto delle eventuali imprese subappaltatrici di cui egli si avvalga per il trasporto, nonché degli automezzi utilizzati per il trasporto, con l'indicazione delle loro caratteristiche di identificazione (tipo di mezzo e targa). Le variazioni di tale elenco devono essere comunicate a Silea Spa altrettanto tempestivamente.

Art. 15 - Garanzie di esecuzione e coperture assicurative

A garanzia di ogni danno che potrà derivare dal mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e a garanzia del pagamento delle penali (Penalità), l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere alla costituzione di una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto per gli operatori economici in possesso delle





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

certificazioni ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La cauzione definitiva sarà restituita in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali; resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio della società, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la società avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

E' fatto salvo e sempre riservato in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni ed al rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute dalla società.

Art. 16 - Assicurazioni

L'appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà dimostrare di essere assicurato verso terzi, intendendosi come terzi anche l'impresa Appaltante ed i suoi dipendenti o aventi causa, contro i rischi del R.C. per un importo non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per tutta la durata dell'appalto. L'appaltatore è tenuto a comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta, di essere in regola con l'assicurazione.


Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa, l'appaltatore sarà tenuto a ripristinarla a proprie spese.

Qualora l'appaltatore non provi tempestivamente di essere assicurato nei termini di cui al primo paragrafo del presente articolo, l'impresa appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con addebito dei danni conseguenti all'appaltatore.

Art. 17 - Subappalto – Divieto di cessione del contratto

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni che sono comprese nel contratto di appalto. Tuttavia, nel rispetto della normativa vigente, l'appaltatore potrà concedere in subappalto una quota non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto. In questo caso, nell'offerta dovrà essere indicata la tipologia dei servizi che il concorrente intenda subappaltare.

Il subappalto è regolamentato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Qualsiasi subappalto dovrà esser autorizzato. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della società per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la società medesima da ogni pretesa dei





subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori sub-appaltati.

La società non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti fatti salvi i casi previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti ad essi corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

E' comunque vietata la cessione del contratto di appalto, pena la risoluzione dello stesso.

Art. 18 - Penalità

In caso di inadempimento o di contestazioni anche di una sola delle disposizioni contenute nel presente capitolato, imputabile all'appaltatore, la società, oltre ad imporre l'esatto adempimento potrà applicare, a proprio insindacabile giudizio e previa richiesta di controdeduzioni, delle penali che, in relazione alla gravità dell'inadempimento, saranno stabilite da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00, secondo le seguenti modalità:

- € 500,00 per inadempimenti di lieve gravità;
- da € 501,00 ad € 1.500,00 per inadempimenti di media gravità ovvero dopo l'applicazione di una penale di lieve entità per la medesima fattispecie;
- da € 1.501,00 ad € 5.000,00 per inadempimenti di rilevante gravità ovvero dopo l'applicazione di una penale di media entità per la medesima fattispecie.

Gli importi derivanti dall'applicazione di eventuali penali verranno detratti dai crediti dell'appaltatore ovvero ritenuti dal deposito cauzionale.

Nell'ipotesi di escussione del deposito cauzionale l'appaltatore sarà tenuto a reintegrare l'ammontare del deposito stesso entro il termine perentorio di 10 giorni dalla relativa comunicazione scritta della società.

L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà di Silea spa di richiedere eventuali danni diretti e indiretti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione del contratto

Art. 19 - Risoluzione per inadempimento

La società in caso di inottemperanza alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo precedente, potrà, mediante apposito provvedimento, disporre, ai sensi degli articoli 1454 e 1456 del Codice Civile, la risoluzione del contratto qualora l'appaltatore, previa diffida, non abbia adempiuto agli obblighi nei termini assegnati.

Art. 20 - Esecuzioni d'ufficio

Verificandosi gravi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, Silea Spa avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, gli interventi sostitutivi necessari per il regolare andamento del servizio.





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

Art. 21 - Recesso

Silea spa si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico a seguito di intervenute disposizioni legislative, di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno due mesi.

Art. 22 - Controversie

Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere fra Silea Spa e l'Appaltatore sono di competenza esclusiva del foro di Lecco.

Art. 23- Forme di collaborazione dell'Appaltatore

Il personale dipendente dall'Appaltatore provvederà a segnalare a Silea Spa quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.

Art. 24 - Spese

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di scritturazione, bollo e registrazione relative alla stipulazione del contratto resteranno a carico dell'aggiudicatario.

E' altresì a carico dell'aggiudicatario ogni altro eventuale onere relativo al documento contrattuale, ad eccezione dell'IVA, che rimarrà a carico della stazione appaltante.

Art. 25 - Responsabilità

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni causati a persone e/o a cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio affidatogli.

L'Appaltatore risponderà altresì direttamente di tutti gli eventuali danni, diretti e/o indiretti, a persone e/o a cose di proprietà dell'Appaltatore stesso e/o di terzi, che potessero verificarsi durante la permanenza, presso l'impianto di termoutilizzatore dei rifiuti, dell'Appaltatore e/o dei suoi incaricati e/o di terzi autorizzati dall'Appaltatore medesimo.

Art. 26 - Idoneità Tecnico Professionale

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale e della preparazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti, come previsto all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) l'aggiudicatario dovrà esibire al committente la documentazione di cui all'allegato E), denominato "Richiesta documenti per Duvri M9.31.1".

Art. 27 – Normative di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'impresa è tenuta, per quanto di sua competenza, a favorire la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra datore di lavoro committente e appaltatore in modo da garantire il pieno adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore è tenuto inoltre a fornire tutte le informazioni e la documentazione tecnico amministrativa necessaria al committente per la verifica degli adempimenti della sicurezza e dei requisiti tecnici e professionali, come previsto dalla legislazione in vigore.

Il personale addetto al servizio dovrà sempre operare utilizzando tutte le dotazioni antinfortunistiche (guanti, occhiali, caschetto, mascherine, tute, scarpe, ecc.), come prescritto dalle normative di igiene e di sicurezza del lavoro.

E' facoltà del committente richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni e di disporre l'allontanamento del personale che non si attenga meticolosamente alle stesse.





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

Art. 28 - Modalità di effettuazione del servizio

L'appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nell'osservanza delle norme legislative dei regolamenti vigenti in materia. L'appaltatore pertanto dovrà rispettare il Sistris o altra normativa vigente.

POLVERI

Il servizio comprende le operazioni di prelievo, trasporto, trattamento e/o smaltimento delle polveri cadenti dalle caldaie e dai filtri a maniche, provenienti dall'impianto di termoutilizzazione dei rifiuti di cui all'art. 1.

Il conferimento delle polveri sugli automezzi utilizzati per il trasporto verrà effettuato direttamente da personale di Silea SpA tramite scaricatore telescopico, per quanto riguarda le polveri contenute nei sili.

L'appaltatore presenzierà alle operazioni e presterà la più ampia collaborazione per agevolare/facilitare le operazioni di caricamento, seguendo le indicazioni fornite da parte del personale di Silea SpA. Per nessuna ragione ed in nessun caso, ad esclusione di situazioni di evidente e conclamato pericolo, sarà consentito al personale dell'appaltatore utilizzare / attivare le apparecchiature di Silea SpA.

Il tempo stabilito della sosta per le operazioni di caricamento polveri direttamente dai sili è di 4 (quattro) ore.

Il servizio di caricamento dei big bags avverrà mediante carrello elevatore attraverso personale di Silea, mentre l'appaltatore dovrà presiedere al posizionamento dei big bags sull'automezzo.

Il tempo stabilito per le operazioni di caricamento sull'automezzo delle polveri in big bags sarà massimo di 2 (due) ore.

Di norma il servizio verrà effettuato con frequenza corrispondente a circa 4 (quattro) viaggi ogni 15 (quindici) giorni, da programarsi settimanalmente a cura del Responsabile di esecuzione, dal lunedì al venerdì, festività settimanali escluse, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 16.00, fatto salvo disposizioni diverse che impongono un tempo massimo per il ritiro.


La riconsegna della cisterna dovrà avvenire contestualmente al prelievo del carico. Il servizio dovrà essere garantito anche nelle giornate di limitazione alla circolazione stradale attivandosi autonomamente con la richiesta di emissione delle autorizzazioni alla circolazione, agli organi competenti.

Per nessuna ragione l'appaltatore potrà ritardare l'effettuazione del prelievo dei carichi e, qualora ciò si verificasse, l'appaltatore sarà soggetto alle penalità stabilite all'art. 18.

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite disponendo a cura e responsabilità dell'appaltatore quanto richiesto dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con riferimento altresì al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

FANGHI

Il servizio comprende le operazioni di prelievo, trasporto, trattamento e/o smaltimento dei fanghi di depurazione delle acque provenienti dall'impianto di termoutilizzazione dei rifiuti ubicato in Valmadrera.





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

La modalità di stoccaggio presso l'impianto è "sfuso in cassone scarrabile stagno" di dimensioni 5,00 x 2,35 x 2,10 ml, che dovrà essere fornito dall'appaltatore.

Il servizio verrà effettuato con frequenza di smaltimento di norma ogni 20 giorni e dovrà essere garantito con preavviso di due giorni da parte del Responsabile di esecuzione, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 14.00; la riconsegna del cassone dovrà avvenire contestualmente al prelievo del carico.

Il trasporto delle polveri cadenti dalle caldaie e dai filtri a maniche e/o dei fanghi dovrà essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale 01 aprile 1998, n.145. Il formulario verrà compilato, datato e firmato da SILEA SPA e controfirmato dall'Appaltatore o dall'incaricato di cui egli si avvale per il trasporto; la quantità di rifiuto trasportata che dovrà figurare sul formulario – per le polveri in big bags e per i fanghi - **non suscettibile di verifica a destino** – sarà quella risultante dalla pesatura effettuata da SILEA SPA, presso l'impianto di termoutilizzatore dei rifiuti, prima dell'inizio dell'operazione di trasporto.

La quantità di polveri caricata direttamente dai silos e trasportata che dovrà figurare sul formulario, **sarà verificata a destino**. Farà pertanto fede il peso riscontrato dalla pesatura effettuata presso l'impianto di destino.

Sarà cura dell'Appaltatore, o dell'incaricato di cui egli si avvale per il trasporto, trasmettere a Silea Spa una copia del formulario controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, come disposto dal citato art. 193 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

L'appaltatore dovrà rispettare le disposizioni relative al SISTRI in vigore al momento dell'esecuzione del contratto.

Nel caso che le polveri cadenti dalle caldaie e dai filtri a maniche e/o dei fanghi siano oggetto di trasporto transfrontaliero, in sostituzione del formulario può essere utilizzato il "documento di movimento" di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, in conformità al disposto degli articoli 188 [comma 3, lettera b), ultimo periodo], 193 [comma 7] e 194 [comma 1] del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Art. 29 - Trattamento e/o smaltimento dei rifiuti.

I rifiuti oggetto dell'appalto dovranno essere avviati agli impianti di trattamento e/o smaltimento, autorizzati dall'autorità competente, che sono stati indicati dall'Appaltatore in sede di offerta.

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità - per qualsivoglia motivo - di usufruire degli impianti di cui sopra, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore:

- comunicare a Silea Spa l'impianto o gli impianti alternativi, autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
- trasmettere a Silea Spa la seguente documentazione:
- provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento e/o smaltimento presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché - nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore – convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel capitolato di gara.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, previa autorizzazione da parte di Silea spa, non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico di Silea Spa.

L'appaltatore dovrà provvedere a trasmettere a Silea SpA copia delle analisi eventualmente eseguite presso gli impianti di destinazione delle polveri e dei fanghi.

Art. 30 – Sistema di gestione integrato aziendale e procedure.

Silea Spa ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, EMAS e OHSAS 18001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività "critiche" dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza e della qualità.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento "politica societaria per l'ambiente, la sicurezza e la qualità".

Per quanto non previsto dal capitolato si farà riferimento alle disposizioni di leggi vigenti in materia.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si accettano espressamente gli articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 31 - Obblighi della ditta appaltatrice relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza":

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- i contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a Silea spa ed alla Prefettura di Lecco.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 32 – Rispetto Codice Etico, Modello 231, PTPC





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESA PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

L'appaltatore si impegna, nell'ambito delle proprie attività, a rispettare rigorosamente le prescrizioni della normativa ex D.lgs. 231/2001, del relativo Modello adottato da Silea Spa e del Codice Etico. L'appaltatore si impegna altresì al rispetto di quanto contenuto nel Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione e della Politica del sistema di gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza di Silea Spa.

Il mancato rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Silea spa comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Tutti i documenti sopra richiamati sono scaricabili del sito www.sileaspa.it

Art. 33 – Scorrimento della graduatoria

In caso di risoluzione del contratto, Silea SpA, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio, procedendo dal soggetto che ha formulato la migliore offerta. A tale scopo, l'offerta dovrà rimanere valida per 180 giorni dalla presentazione.

